

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 4 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota dell'11.12.2008 il ricorrente ed il proprio coniuge hanno presentato reclamo all'intermediario per contestare *"l'inadeguato supporto ricevuto ...durante la compilazione della richiesta di contributo in materia di edilizia agevolata per l'acquisto della prima casa, che ha comportato la mancata erogazione di 7.750 euro da parte dell'ente"*.

In particolare, il ricorrente ha ricostruito i fatti come segue.

"Avendo deciso di aprire il conto corrente e [contrarre] il mutuo per l'acquisto della prima casa ... in data 15 dicembre 2006 i sottoscritti si recarono presso ... [l'intermediario], muniti di tutta la documentazione necessaria, con lo scopo di compilare ed inserire la domanda di contributo regionale per edilizia agevolata sicuri di ottenere l'adeguato e promesso supporto e preparazione sull'argomento da parte del ... personale.

La domanda fu redatta per mano ... dell'incaricato ... interpellando i sottoscritti qualora avesse avuto bisogno di ulteriori dati, e compilando al termine la richiesta per il contributo ordinario pari ad euro 15.500.

Durante la compilazione della domanda però non fu menzionata né consigliata la possibilità di rientrare in una delle categorie aventi diritto alla maggiorazione di euro 7.750 come descritto al punto E) della stessa, vale a dire "giovane coppia, con/senza prole, poiché entrambi i richiedenti non superano i 35 anni d'età" condizione ... palesemente dimostrata al momento della compilazione dai dati anagrafici degli stessi, fatto che conferma ancor più la mancata conoscenza dell'argomento da parte del ... personale.



Pertanto nella sezione E) fu omesso di barrare la casella corrispondente alla condizione dei sottoscritti (di cui avevano e avrebbero tuttora diritto) con la conseguente richiesta della sola somma ordinaria di euro 15.500 ... invece degli spettanti euro 23.250 ...

Ora non risulta possibile pensare ed accettare che la responsabilità della somma persa non sia in alcun modo a carico ... [dell'intermediario] a maggior ragione considerato il fatto che i sottoscritti [vi] si recarono in condizione di clienti ... per ricevere supporto e guida alla delicata compilazione del documento in oggetto, sicuri di trovare l'adeguata e promessa preparazione e conoscenza della materia da parte ... del personale, cosa che evidentemente è venuta meno.

Pertanto i sottoscritti sono a chiedere il risarcimento totale o parziale della somma perduta, pari a euro 7.750."

L'intermediario, con nota del 25.3.2009, ha dato riscontro al reclamo, facendo presente che "dalle verifiche effettuate ... risulta che ... sia stato fornito adeguato supporto per la richiesta della agevolazione per l'edilizia residenziale prevista dalla LR ... 6/2003, prova ne è l'accredito del contributo ... [che gli interessati stessi dichiarano] di aver ricevuto". Precisa inoltre che "spetta ai richiedenti la compilazione della suddetta domanda e la relativa sottoscrizione presuppone la certificazione dei dati indicati. Presupponendo da parte ... [degli interessati] la piena conoscenza della normativa regionale, visto l'interesse ... a fruire dell'agevolazione, ... sorprende che i fatti ... circostanziati non siano emersi in tempo utile per la presentazione di una nuova domanda di agevolazione con ovvia rinuncia alla precedente. Ciò premesso ... non possiamo aderire alla ... richiesta risarcitoria, non rilevando mancanze imputabili all'operato dell'istituto ...".

Avendo avuto una risposta dall'intermediario ritenuta insoddisfacente, il ricorrente si è rivolto all'ABF, chiedendo "il risarcimento totale o parziale, qualora si valutasse un concorso di colpa, della somma perduta di euro 7.750, dovuta al totale disservizio offerto dalla banca ...".

Con le controdeduzioni, pervenute il 21.1.2010, l'intermediario, ha fatto presente quanto segue.

"In data 15.12.2006 il ... [ricorrente], insieme alla coniuge ..., ha presentato domanda per ottenere un contributo in conto capitale per l'acquisto di immobile ad uso abitativo. Tale contribuzione è stata resa possibile grazie all'intervento diretto ... [di un altro istituto] che ha stipulato in data 13.07.2004 una convenzione con la regione ... volta a dare piena attuazione alla legge regionale di agevolazione edilizia n. 6/2003.

La ... banca, così come altri istituti di credito radicati sul territorio, ha sottoscritto in data 7.9.2004 una convenzione ... con il sopracitato ... [istituto] con l'obiettivo precipuo di regolamentare operativamente la gestione degli aspetti di carattere meramente amministrativo, ovvero le modalità con le quali debbano essere prese in carico le richieste avanzate dai soggetti, clienti e non, che intendano poter usufruire delle predette agevolazioni.

Nello specifico la ... banca ha semplicemente il compito di inserire in una procedura informatica (realizzata da una software house ...) i dati desumibili da un'apposita modulistica presentata dai richiedenti.

I coniugi ... [in parola] hanno avanzato tale richiesta prima dell'acquisto dell'immobile, ricevendo ogni possibile collaborazione nella richiesta di compilazione della relativa domanda sulla base dei dati presentati dagli stessi clienti i quali, dopo aver esaminato la modulistica, senza alcuna obiezione hanno sottoscritto la stessa

La contribuzione, sulla base delle ... evidenze informatiche, è andata a buon fine. Infatti in data 6.12.2007 ... [c'è stata] l'erogazione di una quota pari a euro 1.550,00, che rappresenta la prima rata del complessivo accredito di euro 15.500,00 da suddividersi, come da regolamento, in dieci annualità.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La somma richiesta, vale a dire € 15.500,00, è chiaramente riportata nella prima pagina della modulistica sottoscritta da clienti Per questa ragione non riusciamo a comprendere quanto reclamatoci dal ricorrente. Infatti se ... [gli interessati] avessero ritenuto la somma indicata nel citato modulo non congrua, perché non rispondente ai contributi spettanti (€ 15.500 + € 7750, quest'ultimo importo da erogare in un'unica soluzione), avrebbero potuto non sottoscrivere tale documentazione oppure richiedere, prima del perfezionamento dell'atto di acquisto dell'immobile, la rinuncia della precedente richiesta contestualmente alla presentazione di una nuova domanda.

Evidenziamo altresì come i nostri clienti hanno avanzato reclamo circa due anni dopo dal perfezionamento dell'operazione ... precludendosi, di fatto, la possibilità di avanzare una nuova richiesta”.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte l'intermediario ha chiesto all'ABF:

- *“che il ricorso ... venga dichiarato irricevibile ... poiché relativo ad operazione anteriore al 1° gennaio 2007 (nella fattispecie 15.12.2006);*
- *in via subordinata che venga riconosciuta l'assenza di qualsivoglia responsabilità ascrivibile alla banca su quanto accaduto e pertanto ... respin[ta] la domanda del ricorrente perché ingiustificata”.*

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 4 marzo 2010.

DIRITTO

La questione che questo Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare riguarda la ricevibilità del ricorso in oggetto.

I fatti contestati si riferiscono, infatti, a operazioni poste in essere prima dell'1/1/2007, e più precisamente al dicembre del 2006.

Ora, com'è noto, la disciplina dell'ABF (cfr. in particolare Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del giugno 2009, Sez. I, § 4, “Ambito di applicazione oggettivo”) prevede espressamente che a questo Organo “*non possono essere sottoposte [...] controversie relative a operazioni anteriori al 1° gennaio 2007*”.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la non ricevibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO